

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE



Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 dell'11 settembre 2019

OGGETTO: Richiesta ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 254 del TUEL, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 11.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Dott. Ermanno Piteo	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	

PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 258 del TUEL, prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo testualmente che: “1. *L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi... OMISSIS..”
- Dalla relazione della Corte dei Conti- Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali emerge che l'unica procedura che ha permesso di dare soluzioni alle molte difficoltà della liquidazione degli enti dissestati è stata la procedura semplificata ex art. 258 e per tale motivo, nel suddetto documento, viene proposto un intervento del legislatore al fine di renderla obbligatoria per l'Amministrazione, in quanto viene riconosciuto solo a detta

procedura di generare, oltre alla riduzione della massa passiva, l'effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste dei creditori che vi aderiscono;

ATTESO CHE

- Questo Organo, anche in adesione all'orientamento della Corte dei Conti, ha intenzione di proporre all'Ente di aderire alla procedura semplificata prevista dal citato art. 258 del TUEL, ritenuta, allo stato attuale, passaggio obbligatorio per la definizione delle liquidazioni, nonché soluzione sicuramente più vantaggiosa per l'ente e di immediato ristoro, sia limitato, per i creditori;

VISTA

- la propria delibera n. 3/2019 del 12 marzo 2019 con la quale veniva richiesta una proroga di 180 gg al termine previsto per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva di cui all'art. 254 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE

- Il perdurare delle difficoltà incontrate da questo O.S.L. nella definizione della massa passiva e attiva rendono impossibile il rispetto del termine concesso da codesto Ministero con nota n. 17932 del 21 marzo 2019;

RITENUTO

- Indispensabile una ulteriore congrua proroga, al fine di definire puntualmente gli elementi per procedere alla determinazione della massa passiva e di acquisire la disponibilità dell'Ente di aderire alla procedura semplificata sopra richiamata;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il D. Lgs. 267/2000,

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa, di chiedere al Ministero dell'Interno– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale una ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 254 del TUEL, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;
- Di incaricare l'ufficio comunale competente a trasmettere la presente deliberazione:

al Ministero dell'Interno – dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;

Al Prefetto di Roma;

Al Presidente del Tribunale di Velletri (RM);

Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo del Lazio;

Al Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone (RM);

All'Organo di Revisione;


Ai responsabili di Area del Comune di Monte Porzio Catone (RM);


al Tesoriere del Comune di Monte Porzio Catone (RM);


al Segretario Generale, per quanto di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, dispone la pubblicazione della presente all'Albo online del comune di Monteporzio Catone

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Nella Coacci 

Dott. Ermanno Piteo 

Rag. Laura Siliquini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Monte Porzio Catone

Il Responsabile del Procedimento